

**CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE  
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA  
E L'ORDINE PROVINCIALE DEI CONSULENTI  
DEL LAVORO DI VARESE**

**L'Università degli Studi dell'Insubria,**

**L'Università degli Studi dell'Insubria** (di seguito denominata "Università"), codice fiscale 95039180120, nella persona Rettore, Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20 marzo 1958, domiciliato per la carica presso la sede l'Università, Via Ravasi 2 - 21100 Varese;

e

**l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese** con sede in Via Dante, 2 – 21100 Varese, C.F. 80010720128, nella persona della Presidente dott.ssa Vera Lucia Stigliano

VISTO l'interesse dei sopraindicati soggetti a collaborare sia in attività di studio e approfondimento in ordine a progetti specifici ed in iniziative di formazione e aggiornamento da destinarsi principalmente agli iscritti all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese sia in iniziative, manifestazioni, eventi, organizzati anche in forma congiunta, atti a promuovere la cultura della legalità e delle buone prassi nel mondo del lavoro;

VISTO il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi dell'Insubria;

VISTA la vigente normativa in materia di collaborazioni tra l'Ateneo e Enti Pubblici e Privati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art.1**

**Finalità della convenzione**

L'Università degli Studi dell'Insubria e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese, nell'interesse comune e reciproco, convengono di attivare una collaborazione per lo sviluppo di programmi condivisi di studio, di formazione e aggiornamento anche ai fini del conseguimento del tirocinio professionale obbligatorio (quest'ultimo nell'ambito della vigente normativa e secondo le regole del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro), unitamente ad uno scambio di informazioni e conoscenze teorico-pratiche finalizzate alla realizzazione di interventi atti a promuovere la cultura della legalità e delle buone prassi nel mondo del lavoro.

**Art.2**

**Oggetto della collaborazione**

Le parti concordano di sviluppare attività congiunte finalizzate alla definizione e attuazione di:

- a) programmi di studio diretti all'acquisizione di particolari competenze e professionalità specifiche;
- b) programmi di formazione e aggiornamento professionale da destinarsi principalmente e prioritariamente agli iscritti all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese, nell'ambito del percorso di formazione continua per l'esercizio della professione di Consulenti del Lavoro, stabilita dal vigente codice deontologico, nonché ai praticanti iscritti all'Ordine di Varese e ai dipendenti degli studi professionali;
- c) organizzazione e svolgimento di stages presso gli studi professionali degli iscritti all'Ordine di Varese che vedano il coinvolgimento di studenti e laureati dell'Università degli Studi dell'Insubria;
- d) progetti di studio e di ricerca su temi di diritto commerciale, fallimentare e tributario, economia aziendale, ragioneria generale e bilancio, finanza aziendale, programmazione e controllo, revisione

legale, di deontologia e in generale di comune interesse e di speciale rilevanza per entrambi gli organismi associativi parte della presente convenzione;

### **Art.3**

#### **Modalità della collaborazione**

Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2, le parti specificheranno, di volta in volta, programmi e progetti orientati al conseguimento di obiettivi di interesse comune, attraverso appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Ogni eventuale accordo dovrà definire in particolare:

1. Il programma articolato delle attività previste;
2. Il numero e i nominativi di coloro che intendono partecipare alle attività formative;
3. Eventuali costi, coperture assicurative, aspetti logistici, ecc;
4. Inizio, fine e modalità di svolgimento dell'attività;
5. Nomina del responsabile di ciascun corso;
6. Modalità di verifica dell'attività svolta;
7. Quantificazione degli eventuali crediti formativi da riconoscere ai partecipanti;
8. Modalità di rilascio del titolo di partecipazione al corso.

### **Art.4**

#### **Utilizzazione dei risultati dell'attività di studio e formazione**

Le parti si impegnano a stabilire congiuntamente se diffondere tramite pubblicazioni i risultati della loro attività di studio e formazione nell'ambito della presente collaborazione.

### **Art.5**

#### **Copertura assicurativa**

I partecipanti alle iniziative si impegnano, per tutta la durata della permanenza presso le strutture dell'altra parte, a rispettare i regolamenti dell'ente ospitante, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Ognuna delle parti si impegna, inoltre, a garantire adeguata tutela assicurativa per il proprio personale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e delle norme in vigore presso l'ente ospitante.

### **Art.6**

#### **Ulteriori impegni**

Ad esperti appartenenti all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese ed in possesso dei necessari requisiti potranno essere affidate le funzioni di docente presso corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di specifiche esperienze teorico-pratiche.

### **Art.7**

#### **Attività di consulenza, analisi e ricerca commissionate**

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese potrà affidare all'Università degli Studi dell'Insubria, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo, lo svolgimento di specifiche attività di consulenza, analisi e ricerca di suo preminente interesse, riconducibili all'oggetto della presente convenzione.

## **Art.8**

### **Durata della convenzione, procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

## **Art.9**

### **Responsabili della convenzione**

L'Università degli Studi dell'Insubria indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Direttore pro-tempore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese indica quale proprio referente e responsabile il Presidente pro-tempore.

Al termine della convenzione i rispettivi responsabili redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

### **Articolo 10 - Adesione ai rispettivi codici di comportamento**

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Codici Etici comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

### **Art. 11 - Trattamento e tutela dei dati personali**

Le parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

### **Art.12 Registrazione e spese**

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

L'Imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi dell'Insubria (autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014) per un importo complessivo di € 32,00. Metà della quota sarà rimborsata dall'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R.

131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi dell'Insubria  
Il Rettore  
(Prof. Angelo Tagliabue)

---

Per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese  
Il Presidente  
(dott.ssa Vera Lucia Stigliano)

---